



Città di Seregno

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1211

DEL 12/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ED ALTRO ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. 76/2020.-

CIG: Z0A3869200

SERVIZI DI STAFF

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ED ALTRO ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. 76/2020.-

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTO il decreto legislativo n. 118/11;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2022-2024;

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

VISTO il piano esecutivo di gestione 2022 di assegnazione delle sole risorse contabili;

VISTO il piano integrato delle attività e dell'organizzazione (sottosezione: performance);

TENUTO CONTO che con il piano integrato delle attività e dell'organizzazione (sottosezione: performance) sono stati definiti gli obiettivi e i responsabili di area assegnatari degli stessi obiettivi;

CONSIDERATO che il presente provvedimento persegue la realizzazione delle attività ovvero degli obiettivi in carico all'area;

VISTO il decreto prot. n. 0049020 del 17.09.2019, riconfermato con decreto sindacale prot. n. 0012579 del 05.03.2021, con il quale il Sindaco attribuisce al Segretario Generale, sulla base dell'assetto organizzativo dell'Ente, la gestione diretta dei servizi rientranti in "Servizi di Staff", "Corpo di Polizia Locale e "Avvocatura Civica", unitamente all'area programmazione ed organizzazione, così come individuati nello schema allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 16 del 22.02.2021;

RILEVATO che necessita procedere all'affidamento del servizio trascrizione interventi consigli comunali ed altro per l'anno 2023;

VERIFICATO che sussistono ragioni economiche per l'affidamento di tale servizio a società esterne;

DATO ATTO che per l'anno 2022 si è affidato il servizio in esame alla ditta Word service di Simona Stefania Di Cio, via Don Bazzani, 9, 25064 Gussago (BS), P.I. 03509990986, CF: DCISNS72C60L400G (importo massimo stimato pari ad € 3.500,00 IVA esclusa);

VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, laddove recita che "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi

SERVIZI DI STAFF

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. ...”;

DATO ATTO che alla data del 5 ottobre 2022 non si è rilevata la sussistenza di convenzioni/accordi quadro attive/i CONSIP/ARIA aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATO che a tale data l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, recitava che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ...”;

VISTO l'art. 37, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 50/2016, laddove prevede che “1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. ...” e che “4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”;

TENUTO CONTO del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, laddove prevede, al comma 1, che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del

SERVIZI DI STAFF

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto", al comma 2, che "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;" e, al comma 3, che "Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. ...";

VISTO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, laddove recita che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";

VISTO altresì l'art. 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016, laddove recita, rispettivamente, che "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50." e che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria; ...";

VISTO inoltre l'art. 36, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, laddove prevede che "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

RILEVATO che il regolamento sopracitato non è ancora entrato in vigore;

SERVIZI DI STAFF

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

VISTO pertanto l'art. 216, comma 27-octies del decreto legislativo n. 50/2016, laddove recita che "Nelle more dell'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ..., di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.";

TENUTO CONTO di quanto contenuto nelle Linee guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", laddove, si legge:

"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall'ANAC in uno specifico atto regolatorio";

"4.1.3 Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.";

"4.2.1 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.";

"4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico 9 europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di

SERVIZI DI STAFF

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.”;

“4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all'applicazione del principio di rotazione.”;

“4.3.3 In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.”;

“4.4.1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.”;

TENUTO CONTO altresì, che:

- in materia di garanzia provvisoria l'art. 1, comma 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, delle legge 11 settembre 2020, n. 120 prevede che “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;

- in materia di garanzia definitiva, della Delibera n. 140 del 27 febbraio 2019 dell'ANAC, nella quale tale Autorità chiarisce “che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103,

SERVIZI DI STAFF

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

comma 11, del Codice dei contratti pubblici.", esonerando di fatto da tale adempimento gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro;

VISTO l'art. 29, comma 1, lettera a), del decreto legge 27 gennaio 2022, convertito in legge, con modificazioni dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, laddove prevede che "Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a)";

RITENUTO pertanto opportuno procedere, ai sensi di quanto sopra, all'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del d.l. n. 76/2020, previa consultazione di cinque operatori economici, al fine di addivenire, nel rispetto del principio di rotazione, all'individuazione di una offerta congrua;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, si è proceduto a richiedere tre preventivi via PEC a ditte potenzialmente offerenti il servizio in esame, al fine di individuare un prezzo congruo per le prestazioni richieste, così come descritte nello "Schema patti e condizioni" allegato alla lettera A alle note PEC testé citate;

DATO ATTO che alla luce dei preventivi pervenuti si è rilevato che il prezzo più conveniente risultava essere pari a € 1,00 (IVA esclusa) per cartella (così come definita nello "Schema patti e condizioni" - all. A alle note PEC sopracitate) (documento ns. protocollo n. 0056394/18.10.2022) offerto dalla ditta Dyn@mic di Campana Elisa, via Diaz, 26, 33031 Basiliano - frazione Blessano (UD), P.I. 02553970308, CF: CMLPSE76T62L483A;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, con note prot. n. 0060463/10.11.2022 e n. 0062223/17.11.2022 si è richiesto alla ditta offerente di confermare il prezzo offerto, unitamente alla attestazione/sottoscrizione di tutta la documentazione di cui alla testé citate note;

DATO ATTO che l'impresa ha confermato l'offerta sopracitata, come da documentazione depositata agli atti d'ufficio (documento ns. prot. n. 0064246/28.11.2022);

EFFETTUATI i controlli riepilogati sotto con il relativo esito:

- "autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti": presente (documento prot. n. 0064246/28.11.2022);
- "consultazione del casellario ANAC": verifica effettuata dal servizio gare e contratti (come da richiesta mail del 29 novembre 2022) con esito: "Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati" (ricerca 06.12.2022);

SERVIZI DI STAFF

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

- "verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)": acquisizione effettuata per il tramite del servizio sicurezza lavoro (come da richiesta mail del 29 novembre 2022) con esito: "regolare" (mail 29.11.2022);
- "sussistenza dei requisiti speciali": idoneità professionale: acquisizione di visura camerale per il tramite dello sportello unico attività produttive (come da richiesta mail del 29.11.2022) che attesta "Ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa" (mail 29.11.2022);

RITENUTO pertanto che sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto che consentono l'affidamento in questione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 e delle Linee guida ANAC n. 4;

DATO ATTO che, a seguito di apposita richiesta, è stato assegnato alla presente procedura il seguente Smart CIG: Z0A3869200;

VISTE le dichiarazioni del RUP rese, rispettivamente, in data 4 ottobre 2022 e 7 dicembre 2022 e depositate agli atti d'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

D E T E R M I N A

1. di assumere le premesse sopra citate quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. di affidare il servizio trascrizione consigli comunali ed altro anno 2023 (Smart CIG: Z0A3869200, così come definito e meglio specificato nelle sue condizioni e modalità di esercizio nella nota prot. n. 0060463/10.11.2022 alla ditta Dyn@mic di Campana Elisa, via Diaz, 26, 33031 Basiliano - frazione Blessano (UD), P.I. 02553970308, CF: CMLPSE76T62L483A al prezzo per cartella dattiloscritta di 1.500 caratteri spazi inclusi pari ad € 1,00 (IVA esclusa);
3. di dare atto che l'importo massimo stimato di aggiudicazione risulta pari a euro 3.000,00, oltre IVA 22%, e dunque per complessivi euro 3.660,00;
4. di dare atto altresì dell'avvenuta effettuazione dei controlli, così come riportati in premessa, e che pertanto la presente aggiudicazione deve intendersi pienamente efficace;
5. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.660,00 (IVA compresa) a favore della ditta di cui al precedente punto 2 come segue:

Importo €	Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo	Codice
3.660,00	01	02	1	03	2023	1021010	U.1.03.02.13.999

6. di dare atto che il contratto verrà sottoscritto sotto forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata come previsto dall'art. 32 c. 14 del d. lgs. n. 50/2016;

SERVIZI DI STAFF

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

7. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge e dei conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e come dettagliatamente previsto dal Codice di comportamento del Comune di Seregno, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 19.12.2013;

8. di dare atto che l'impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 183, comma 6, lettera a) del d. lgs. n. 267/2000;

9. di evidenziare che alla liquidazione della spesa impegnata con il presente provvedimento si provvederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

10. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.-

f.to Dr. Alfredo Ricciardi

SERVIZI DI STAFF

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Area: SERVIZI DI STAFF

Servizio: SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ED ALTRO ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. 76/2020.-

1. SERVIZIO PROPONENTE

ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento.

Lì, 07/12/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Felice Codurri

2. SERVIZIO FINANZIARIO

ATTIVITÀ DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITÀ E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Visto attestante la copertura dell'impegno di spesa.

Note:

Lì, 12/12/2022

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**
f.to dott. Pietro Cervadoro

SERVIZI DI STAFF

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art.183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno

Descrizione Impegno: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ED ALTRO ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. 76/2020.-				
CIG: Z0A3869200				
Descrizione Capitolo: Spese funzionamento servizio segreteria: prestazioni di servizi				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.13.999	01.02	1021010	999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1754	562	3.660,00	0	0,00

Lì, 12/12/2022

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**
f.to dott. Pietro Cervadoro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 21/12/2022

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi

SERVIZI DI STAFF

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)